

Modena, li 28 Febbraio 2018

SPETT.LI CLIENTI

LORO SEDI

## Circolare n° 2 - 2018: Circolare mensile di Febbraio

### IN EVIDENZA:

|  |   |
|--|---|
| <b>MANCATA STAMPA<br/>DEI REGISTRI IVA</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Il D.L. 148/2017 è intervenuto sulla tenuta dei registri Iva e ha escluso la sanzionabilità del contribuente che non ha trasposto su carta i registri Iva tenuti elettronicamente, ma che risultano aggiornati nel sistema informatico, purché siano stampati in presenza dei verificatori.</li><li>• L'Agenzia delle Entrate, durante Telefisco, ha affermato che la disposizione ha carattere retroattivo, in base al principio del favor rei, solo se all'epoca del controllo il contribuente abbia provveduto alla stampa in presenza dei verificatori.</li></ul>   |
| <b>CERTIFICAZIONE<br/>UNICA 2018</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Entro il 7.03.2018 i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche 2018, relative ai redditi di lavoro dipendente, autonomo e da redditi diversi.</li><li>• All'interno del nuovo modello di Certificazione Unica 2018 sono state introdotte le sezioni dedicate all'imposta sostitutiva sui premi di risultato, ai corrispettivi per le locazioni brevi, al bonus Irpef di 80 euro, alle pensioni degli orfani, ai contributi per trattamenti pensionistici e di solidarietà.</li></ul>  |
| <b>RIMANENZE FINALI<br/>NEGLI STUDI<br/>DI SETTORE<br/>DEI CONTRIBUENTI<br/>SEMPLIFICATI</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine di consentire il monitoraggio per i soggetti in contabilità semplificata del passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, dovrà essere utilizzata una nuova metodologia di modifica degli studi di settore, consistente nell'elaborazione di specifici correttivi da applicarsi al periodo d'imposta 2017. Tra le informazioni aggiuntive da dichiarare all'interno di tali modelli vi sono le rimanenze finali di magazzino ed altri dati che saranno stabiliti entro il 31.03.2018.</li><li>• Infatti, in base alle nuove regole in vigore dal 1.01.2017, per i contribuenti in contabilità semplificata non è più necessaria l'indicazione delle rimanenze finali in dichiarazione dei redditi, poiché le stesse non concorrono più a formare il reddito imponibile. Dal quadro G del modello 2018 sono stati cancellati i righe RG7 e RG8, destinati proprio alla compilazione dell'informazione sulle rimanenze finali. Negli studi di settore, invece, sarà comunque richiesta l'indicazione delle rimanenze finali, che serviranno comunque per l'elaborazione dei necessari correttivi.</li></ul> |
| <b>BONUS VERDE</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nel corso di Telefisco 2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui si effettuino interventi agevolati sia sulle parti comuni sia sulle proprietà esclusive, il bonus verde può essere fruito su entrambi gli interventi e, quindi, in misura doppia.</li><li>• Inoltre, in caso di lavori effettuati in economia sul proprio giardino o terrazzo, non è possibile beneficiare del bonus, poiché è incompatibile con il concetto di interventi straordinari di sistemazione a verde, così come anche in occasione di manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti. Al contrario, è agevolabile la manutenzione e la progettazione connessa a un intervento ammesso al bonus.</li><li>• Infine, in relazione al pagamento, i prestatori d'opera non subiranno la ritenuta dell'8% che gli istituti di credito effettuano sui bonifici tracciabili.</li></ul>  |
| <b>ELENCHI<br/>SPLIT PAYMENT</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Il Dipartimento delle Finanze ha attribuito efficacia costitutiva agli elenchi split payment, agli effetti dell'applicabilità temporale della disciplina sulla fatturazione a partire dal 1.01.2018. Pertanto, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, è da intendersi che la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze.</li></ul>  |

## Modelli Intrastat 2018

A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, **sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi (la presentazione facoltativa è tuttavia ammessa)**, mentre i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Modificati, inoltre, i limiti per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi. Limitatamente alle cessioni di beni, è innalzata la soglia prevista per la compilazione obbligatoria dei dati statistici, che resta opzionale per chi non raggiunge € 100.000 di operazioni trimestrali. Con provvedimento dell'8.02.2018 l'Agenzia delle Entrate ha sostituito le istruzioni per la compilazione dei modelli.

### NOVITÀ INTRA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI Intra 2

- La novità di maggior rilievo è rappresentata dalla **soppressione dell'obbligo dei modelli Intrastat trimestrali per gli acquisti di beni e di servizi**, rispettivamente Intra 2-bis e Intra 2-quater.
- Pertanto, l'unica periodicità per gli elenchi riepilogativi delle operazioni passive è **mensile** e il modello ha esclusiva **valenza statistica**. Rimane, tuttavia, la **facoltà di presentazione** trimestrale per chi non è più obbligato.

La sezione relativa alle **rettifiche** agli acquisti di beni relative a periodi precedenti (mod. Intra-2 ter) deve essere obbligatoriamente compilata per rettificare elenchi riferiti a periodi precedenti l'anno 2018; la compilazione della sezione per periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018 è da ritenersi facoltativa per i soggetti che non superano i limiti per la presentazione obbligatoria degli elenchi relativi agli acquisti.

- Inoltre, sono modificati i limiti trimestrali previsti ai fini dell'individuazione dei soggetti passivi tenuti alla presentazione dei relativi elenchi mensili. In particolare:
  - sono tenuti alla presentazione dell'Intra 2-bis, relativo agli **acquisti di beni**, coloro che, in uno dei **4 trimestri precedenti**, hanno effettuato acquisti per un ammontare **superiore, o uguale, a € 200.000**;
  - sono tenuti alla presentazione dell'Intra 2-quater coloro che, in uno dei 4 trimestri precedenti, hanno effettuato **acquisti di servizi** per un ammontare **superiore, o uguale, a € 100.000**.

Tali limiti operano in maniera del tutto autonoma; pertanto, un soggetto potrà essere obbligato alla compilazione anche soltanto di uno solo dei modelli sopra citati.

Le istruzioni alla compilazione dei modelli specificano che gli acquisti intracomunitari di beni devono essere riepilogati nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano; sono quindi escluse dall'obbligo di indicazione negli elenchi Intrastat tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni in cui i beni non entrano nel territorio italiano (ad esempio, l'operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell'operazione).

### NOVITÀ INTRASTAT CESSIONI DI BENI E SERVIZI RESI Intra 1

Relativamente agli elenchi riepilogativi delle cessioni e delle prestazioni di servizi, rispettivamente Intra 1-bis e Intra 1-quater, dal 2018 non sono modificati né l'assetto né i limiti relativi alla periodicità nella loro presentazione (importi superiori a **€ 50.000** con riferimento a ciascuno dei 4 trimestri precedenti). Tuttavia, la **compilazione della parte statistica** del modello **Intra 1-bis** è obbligatoria solo per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti, cessioni di beni per un ammontare totale trimestrale **uguale o superiore a € 100.000** (rimane facoltativa per i soggetti che non superano tale limite).

#### Esempio

Se nel 3° trimestre 2017 un soggetto passivo ha realizzato cessioni intracomunitarie per un ammontare almeno pari a € 100.000, a gennaio 2018 è tenuto a compilare anche la parte statistica del modello Intra 1-bis.

### CODICE "SERVIZIO" Intra 1 quater Intra 2 quater

In merito all'indicazione del "Codice servizio" (cd. CPA) negli elenchi riepilogativi, attivi e passivi, relativi alle prestazioni di servizi (Intra 1-quater e Intra 2-quater), è disposto un ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto, da 6 a 5 cifre. È ammessa comunque l'indicazione a 6 cifre.

In tal modo si determina una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare.

#### Riepilogo novità in vigore dal 1.01.2018

| Intrastat |  | Fino al 2017          |  | Dal 2018  |  |
|-----------|--|-----------------------|--|---|--|
| ACQUISTI  | Periodicità  | Trimestrale           |  | Solo mensile <sup>2</sup>   |  |
|           |  | Mensile               | Mensile  |   |  |
|           | Mensile  | Beni                  | Fino a € 50.000  | > € 50.000 <sup>1</sup>   | ≥ € 200.000 <sup>1</sup>               |
|           |  | Servizi               | Fino a € 50.000  | > € 50.000 <sup>1</sup>   | ≥ € 100.000 <sup>1</sup>               |
| Valenza   | Beni   | Fiscale               | Fiscale e statistica                                       | Statistica  |  |
|           | Servizi  | Fiscale               |  |   |  |
| CESSIONI  | Periodicità  | Trimestrale o mensile |  |   |  |
|           |  | Mensile               | Beni   | > € 50.000 <sup>1</sup>   | Superando una delle 2, obbligo mensile |
|           |  | Servizi               | > € 50.000 <sup>1</sup>                                    |   |  |
|           | Valenza  | Beni                  | • Fiscale<br>• Dati statistici solo per i soggetti mensili | • Fiscale<br>• Dati statistici obbligo solo se cessioni in uno dei 4 trimestri precedenti ≥ € 100.000 |  |
| Servizi   |  | Solo fiscale          |  |   |  |
| SERVIZI   | CPA  | Servizi               | 6 cifre  | 5 cifre   |  |
| Note      | <sup>1</sup> . Limite su base trimestrale.<br><sup>2</sup> . Per i soggetti che non superano i limiti previsti la compilazione (trimestrale) è da ritenersi facoltativa. |                       |  |   |  |

## Imponibilità dividendi e plusvalenze

Con la modifica all'art. 27 del D.P.R. 600/1973, disposta dal c. 1003 dell'art. 1 L. 205/2017, il legislatore interviene in ambito di tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, prevedendo l'assoggettamento integrale a tassazione con ritenuta a titolo d'imposta ad aliquota pari al 26%.

Saranno assoggettati al nuovo regime:

- gli utili prodotti dal 1.01.2018 e la cui distribuzione è deliberata dal 1.01.2019;
- gli utili portati a nuovo prodotti fino al 31.12.2017 la cui distribuzione non sarà deliberata entro il 31.12.2022 (per le distribuzioni deliberate entro il 31.12.2022 si applicano le disposizioni precedenti).

La novità riguarda gli utili percepiti da persone fisiche per partecipazioni qualificate detenute non in regime d'impresa.

Analogamente, anche le plusvalenze realizzate a titolo oneroso di partecipazioni qualificate saranno assoggettate a imposta sostitutiva del 26% a decorrere dai redditi diversi realizzati dal 2019.

| Soci percettori  | Utili imponibili                |                                    |   |  | • Plusvalenze imponibili<br>• Minusvalenze deducibili |                                    |  |  |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|--|--|
|  | Partecipazioni in soggetti Ires |                                    |   |  | Partecipazioni in soggetti Ires <sup>5</sup>          |                                    |  |  |
|  | Maturati fino al 2007           | Maturati dal 2008 al 2016          | Maturati nel 2017 <sup>1</sup>                | Maturati e percepiti dal 2018 <sup>3</sup> | Realizzate fino al 31.12.2008                         | Realizzate dal 2009 al 31.12.2017  | Realizzate dal 1.01.2018 al 31.12.2018   | Realizzate dal 2019                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persone fisiche non imprenditrici</li> <li>• Società semplici</li> <li>• Associazioni professionali</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Partecipazioni qualificate</div> | Tassazione sul 40% (Ires 33%)   | Tassazione sul 49,72% (Ires 27,5%) | Tassazione sul 58,14% <sup>2</sup> (Ires 24%) | <b>Ritenuta d'imposta del 26%</b> sul 100% | Tassazione sul 40% (Ires 33%)                         | Tassazione sul 49,72% (Ires 27,5%) | Tassazione sul <b>58,14%</b> <sup>2</sup> (Ires 24%)<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Esenzione del 41,86% nel caso di partecipazione in regime d'impresa con esenzione Pex.</div> | <b>Ritenuta d'imposta del 26%</b> sul 100% |
| Imprese individuali <sup>4</sup>   | Tassazione sul 40%              | Tassazione sul 49,72%              | Tassazione sul 58,14% <sup>2</sup>            | Tassazione sul <b>58,14%</b>               | Tassazione sul 40%                                    | Tassazione sul 49,72%              | Tassazione sul <b>58,14%</b>   |  |
| Società di persone <sup>4</sup>  |                                 |                                    |   |  |   |                                    | Tassazione sul <b>49,72%</b> <sup>6</sup>  |  |

| Note   |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.</li> <li>2. <b>Formula:</b> ipotizzando un utile prima dell'Ires pari a 100 e, quindi, un dividendo distribuibile pari a 76, la misura del 58,14% si ricava dalla formula <math>[19/(76 \times 0,43)]</math> e consente di prelevare un importo a titolo di Irpef di 19 che, sommato al prelievo Ires, pari dal 2017 a 24, determina un prelievo complessivo pari a quello che si otterrebbe assoggettando l'utile lordo al 43% (aliquota marginale massima Irpef).</li> <li>3. In via transitoria, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a Ires formatesi con <b>utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022</b>, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti (D.M. Economia 26.05.2017).</li> <li>4. Partecipazioni qualificate e non qualificate.</li> <li>5. Esclusi i soggetti Ires che:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- applicano il regime di trasparenza ex art. 116 Tuir per le quali gli utili sono soggetti a tassazione Irpef progressiva, analogamente agli utili di società di persone;</li> <li>- optano dal 2018 per il regime di tassazione Iri.</li> </ul> </li> <li>6. La rideterminazione delle percentuali di imposizione al 58,14%, prevista dal D.M. 26.05.2017, non si applica ai soggetti di cui all'art. 5 Tuir (art. 1, c. 64 L. 208/2015 e art. 2, c. 3 D.M. 26.05.2017).</li> </ol> |

## Compensazione orizzontale del credito Iva

Il D.L. 50/2017 ha ridotto il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità, a € 5.000. Pertanto, le **compensazioni orizzontali**, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, **per importi superiori a € 5.000,00 annui**, possono essere effettuate **dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce.

È stato, inoltre, eliminato il limite di € 5.000 oltre il quale i titolari di partita Iva dovevano utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, ora obbligatori a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al **rimborso del credito Iva, rimane la soglia di € 30.000 oltre la quale è necessario il visto**. Per le **start up innovative** non è modificato il limite vigente più elevato di € 50.000. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 24.04.2017.

### COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

- Annuale
- Infrannuale

**Importi annui fino a € 5.000,00**

La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire **dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce** e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva<sup>2</sup>.

#### Esempi

- Il **credito Iva 2017** può essere compensato **dal 1.01.2018**.
- Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2018 può essere compensato dal 2.05.2018 (termine di presentazione del mod. Iva TR è il 30.04.2018).

**Importi annui superiori a € 5.000,00<sup>1-3</sup>**

Dal  
24.04.2017

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata **dal 10° giorno successivo a quello di presentazione** della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

#### Esempio

Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2018 è compensabile dal 10.05.2018 (con presentazione del mod. Iva TR il 30.04.2018).

È richiesta l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alla **dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale)** da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.

#### Modalità

Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva (è abrogata la condizione del superamento della soglia di € 5.000 annui).

#### Note

- Per le **società non operative**, comprese le società che dichiarano perdite fiscali per 5 periodi d'imposta consecutivi, o che sono in perdita per 4 periodi e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel 5° periodo, l'art. 30, c. 4 L. 724/1994 prevede il **divieto di compensare il credito** che emerge dalla dichiarazione relativa all'anno in cui la società è qualificata come di comodo.
  - La società in perdita sistematica nel quinquennio 2011-2015 non potrà compensare il credito Iva dell'anno 2016, in quanto di comodo dal 2016.
  - L'importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a **€ 700.000,00** (limite elevato a € 1.000.000 per i subappaltatori edili che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in subappalto).
- <sup>1</sup>. Elevato a **€ 50.000** per le start up innovative [art. 10, c. 1, lett. a), n. 7-bis D.L. 78/2009], durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
- <sup>2</sup>. Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge.
- <sup>3</sup>. Il nuovo limite di € 5.000 per le compensazioni oltre il quale è richiesto il visto di conformità si applica alle **dichiarazioni presentate dal 24.04.2017**.

## **Divieto di compensazione in presenza di debiti erariali**

Dal 1.01.2011 vige il **divieto** di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in **compensazione nel modello F24** in presenza di **imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00**, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni **orizzontali**.

È consentito il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il **codice tributo RUOL**, da utilizzare nel modello **F24 Accise**, indicando la Provincia dell'ambito di competenza dell'Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>LIMITAZIONE<br/>ALLA<br/>COMPENSAZIONE<br/>DEI CREDITI<br/>ERARIALI</b> | <b>Diritti iscritti<br/>a ruolo</b>          | Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00.   | Per le quali sia <b>scaduto il termine di pagamento</b> .                                      |
|  | <b>Vincolo</b>                               | Il contribuente deve assolvere, preventivamente, l'intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori.  | Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24. |
|  | <b>Crediti erariali interessati</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il divieto di compensazione opera in merito a:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>imposte dirette (Irpaf, Ires);</b></li> <li>- <b>Irap;</b></li> <li>- <b>addizionali alle imposte dirette;</b></li> <li>- <b>Iva;</b></li> <li>- <b>altre imposte indirette</b> (es.: imposta di registro).</li> </ul> </li> </ul>                 |  |
|  | <b>Compensazione orizzontale</b>             | Il <b>divieto</b> riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.  |  |
| <b>IMPORTO<br/>LIMITE<br/>DI € 1.500,00</b>                                | <b>Limite di € 1.500,00</b>                  | Il limite è costituito dall'ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, compresi anche i relativi accessori.  | In essere al momento del versamento.   |
|  | <b>Più cartelle</b>                          | Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell'effettuazione del versamento.  |  |
|  | <b>Pagamento parziale</b>                    | In caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all'ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.  |  |
|  | <b>Modalità di verifica della posizione</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscontro con le cartelle notificate ai contribuenti interessati.</li> <li>• Accesso dal sito di Equitalia S.p.a. al proprio <b>Estratto conto Equitalia</b>, ossia all'elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice fiscale/partita Iva.</li> <li>• Presso gli <b>sportelli degli agenti della riscossione</b>.</li> </ul> |  |
|  | <b>Sanzione per inosservanza del divieto</b> | In presenza di <b>debito erariale scaduto di importo superiore a € 1.500,00</b> , al contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali si applica la <b>sanzione del 50%</b> dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.  | <b>Fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.</b>                             |

## Tassa annuale libri sociali

Entro il 16.03.2018 le società di capitali devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfettaria, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche.

|                             |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|
| <b>SOGGETTI INTERESSATI</b> | <b>Società di capitali</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>S.r.l.</li> <li>S.p.a.</li> <li>S.a.p.a.</li> </ul>  |   |
|                             | <b>Altri soggetti obbligati</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Società di capitali in liquidazione ordinaria.</li> <li>Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l'obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite): <ul style="list-style-type: none"> <li>concordato preventivo;</li> <li>liquidazione coatta amministrativa;</li> <li>amministrazione straordinaria.</li> </ul> </li> <li>Società consortili.</li> <li>Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti.</li> </ul> |   |
|                             | <b>Soggetti esonerati</b>                               | Società di capitali dichiarate fallite  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Società cooperative.</li> <li>Società di mutua assicurazione.</li> <li>ConSORZI che non hanno la forma di società consortile.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle scritture contabili previste dall'art. 2214 Codice Civile, bensì a quelle previste dalla legge fallimentare. La norma dispone che sono vidimate dal giudice delegato "senza spese".</li> <li>Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministeriale, l'ipotesi di esonero dal pagamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa.</li> </ul> |
| <b>IMPORTO</b>              | <b>Misura forfettaria</b>                               | Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l'anno.  |   |
|                             | <b>Capitale sociale/Fondo di dotazione al 1.01.2018</b> | Fino a € 516.456,90   | <b>€ 309,87</b>   |
|                             |   | Oltre € 516.456,90  | <b>€ 516,46</b>   |
| <b>VERSAMENTO</b>           | <b>Mod. F24 - sezione Erario</b>                        | Codice tributo  | 7085  |
|                             |   | Periodo di riferimento  | 2018  |
|                             | <b>Compensazione</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili.</li> <li>In ogni caso, deve essere presentato il mod. F24, anche se a zero.</li> </ul>  |   |
| <b>Entro il 16.03.2018</b>  |   |   |   |

### 3BEsempio

### Scrittura contabile per pagamento tassa annuale libri sociali

|               |                 |   |        |
|---------------|-----------------|---|--------|
| <b>E B 14</b> | <b>P C IV 1</b> | <b>• Versamento effettuato da società di capitali</b>   |        |
|               |                 | 16.03.2018  |        |
|               |                 | Imposte e tasse dell'esercizio a Banca c/c  | 309,87 |
|               |                 | <i>Pagamento tassa annuale forfettaria per società con capitale sociale non superiore a € 516.456,90.</i> |        |

**Nota bene** La tassa è deducibile nell'anno in cui è pagata.

## Limitazioni all'utilizzo del telemarketing

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 11.01.2018, n. 5, che prevede nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e l'istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato.

- L'art. 3 D.P.R. 178/2010 ha previsto l'istituzione del registro pubblico delle opposizioni.
- L'iscrizione al registro è consentita a tutti i soggetti interessati che vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche, su specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, **fisse e mobili**, loro intestate.
- In questo modo eviteranno l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta e la partecipazione a ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Con l'iscrizione al registro si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto; tuttavia, sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di 30 giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

### REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI

#### Revoca dell'iscrizione

I soggetti iscritti possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti, in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.

#### Consultazione obbligatoria

Gli operatori hanno l'**obbligo di consultare mensilmente**, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.

#### Cessione dei dati personali

- Dal **4.02.2018**, data di entrata in vigore della legge, sono **vietati**, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.
- Tuttavia, in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui sono stati trasferiti.

#### Sanzioni

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazione del diritto di opposizione e di violazione di divieto di cessione a terzi compresa tra **€ 10.000 e € 120.000**.

#### Operatività

Per l'operatività concreta delle novità è necessario un nuovo regolamento del registro da attuare mediante decreto del Presidente della Repubblica entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

### COMPOSITORI TELEFONICI

È vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati. In caso di violazioni, si applica la **sanzione amministrativa compresa tra € 10.000 e € 120.000**.

### PREFISSI UNICI NAZIONALI

- Al fine di garantire l'identificazione della linea chiamante e il rispetto del diritto di opporsi al marketing, **entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge**, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà individuare due codici o prefissi specifici che consentano di identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.
- In seguito, **entro 60 giorni, gli operatori dovranno adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center**, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni.

## **Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali**

Dal 24.05.2016 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (Reg. EU 679/2016), che troverà piena applicabilità a partire **dal 25.05.2018** e dovrà essere attuato da tutte le aziende, gli enti pubblici, le associazioni e i liberi professionisti.

### IMPLEMENTAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY

#### REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Le aziende devono predisporre il registro in cui sono indicati i titolari e i responsabili del trattamento e le caratteristiche del trattamento stesso e sono descritti i sistemi e le misure di tutela degli interessati.

È obbligatorio per le aziende con oltre 250 dipendenti o con particolari trattamenti a rischio.

#### ORGANIGRAMMA DELLA PRIVACY

Occorre, in primo luogo, verificare le figure eventualmente nominate (titolare del trattamento, responsabili del trattamento, soggetti incaricati); poi è necessario aggiornare i loro compiti alle nuove disposizioni.

#### VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per procedere alla valutazione dei rischi occorre individuare le attività aziendali, definire l'ordine e i tempi dei processi e mappare i principali rischi a impatto privacy, aggiornare e indicare le principali misure tecniche ed organizzative.

#### PROCEDURA "DATA BREACH"

Per fronteggiare le eventuali violazioni dei dati personali occorre individuare un ufficio responsabile e predisporre i moduli per la presentazione delle comunicazioni specifici e differenziati a seconda della tipologia di segnalazione.

#### FORMAZIONE

Le aziende devono pianificare e realizzare corsi di vario livello al fine di diffondere una cultura di responsabilità all'interno dell'impresa, rivolti soprattutto al personale che ha accesso permanente o regolare ai dati personali.

#### RESPONSABILE DEI DATI

Il responsabile della protezione dei dati deve essere sempre nominato dagli enti pubblici e da quelli privati solo se trattano i dati degli interessati su larga scala o trattano dati particolari. Occorre precisare i suoi compiti e coordinare la sua attività con i responsabili informatici (IT) e l'organismo di vigilanza (se presente).

#### CODICE DI CONDOTTA

- Le imprese devono redigere un codice di condotta volto a contribuire alla corretta applicazione del Regolamento Ue n. 679/2016 (Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali).
- Si tratta di un adempimento che rimanda alla mente il codice etico previsto dal D. Lgs. 231/2001.

#### EFFETTI SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

È richiesto un **nuovo approccio culturale e organizzativo**, in particolare alle piccole e medie imprese che devono gestire una molteplicità e complessità di dati e informazioni, sparsi tra i vari settori aziendali.

#### SANZIONI

Il nuovo regolamento ha previsto un deciso inasprimento delle sanzioni, sia pecuniarie (fino a € 20.000.000,00) che penali.

## Sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi

Con la conversione in legge del D.L. 50/2017 è stato introdotto l'art. 13-quater che prevede la sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi e, di conseguenza, l'arrotondamento al multiplo di 5 centesimi più vicino. Le motivazioni alla base della sospensione sono da ricercare nello scarso utilizzo delle monete, anche causato dalla mancata accettazione da distributori automatici e servizi di pagamento simili, e nell'elevato costo di produzione, superiore al relativo valore nominale.

È stata prevista la sospensione del conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a 2 centesimi di euro.

### DISPOSIZIONI DELLA MANOVRA CORRETTIVA

#### Decorrenza

La sospensione è prevista a decorrere **dal 1.01.2018**.

#### Corso legale

Sebbene sia prevista la sospensione, resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche attualmente in circolazione; di conseguenza, potranno essere utilizzate nei pagamenti.

#### Arrotondamento

- Quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in **contanti**, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di 5 centesimi più vicino.
- Di conseguenza, l'arrotondamento **non sarà operato**, nel caso in cui il pagamento sia effettuato utilizzando **strumenti di pagamento diversi dal contante**, come, ad esempio, le carte di credito e debito o l'assegno bancario.
- L'arrotondamento non riguarda i prezzi dei singoli prodotti, ma solamente l'importo complessivo da pagare ed è effettuato:
  - a "zero", per difetto, nel caso l'importo sia di 1 o 2 centesimi;
  - a 5 centesimi, per eccesso, nel caso di importi pari a 3 e 4 centesimi e, per difetto, per importi di 6 e 7 centesimi;
  - a 10 centesimi, per eccesso, con importi di 8 e 9 centesimi.

### CONSEGUENZE

#### Soggetti pubblici

Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad **acconsentire all'arrotondamento a qualunque autonomo importo monetario** in euro a debito o a credito.

#### Contabilità

- Nel caso di pagamenti in contanti, riportando il documento emesso dal cedente o prestatore, ossia lo scontrino, la ricevuta o la fattura, l'importo non arrotondato, dovrebbe essere necessario darne notizia nei registri contabili. Di conseguenza, l'arrotondamento dovrebbe transitare nel conto economico:
  - nella voce A.5 - "Altri ricavi e proventi", quando si tratta di arrotondamenti attivi;
  - nella voce B.14 - "Oneri diversi di gestione", quando si tratta di arrotondamenti passivi.
- Tuttavia, nel caso in cui, all'emissione del documento, il cedente o prestatore sia a conoscenza della modalità di pagamento utilizzata dal cliente, l'arrotondamento può essere già evidenziato nel documento stesso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio A.M.Z.

L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza. Prima di prendere qualsiasi decisione basata su questa informativa si prega di contattare lo Studio A.M.Z.

Per le ultime novità si ricorda alla clientela di consultare il sito internet dello Studio all'indirizzo [www.studioamz.it](http://www.studioamz.it)